

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BONGINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 25/09/2018

FATTO

La parte ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo indicizzato, con rivalutazione/indicizzazione cambio storico e attuale CHF/EUR. In sede di richiesta del conteggio estintivo, la banca gli ha richiesto una somma a titolo di rivalutazione monetaria, in aggiunta al debito residuo. A fronte di un parziale rimborso nel luglio 2009, si è visto indebitamente trattenere l'importo di € 9.584,95. Chiede, pertanto, che l'intermediario *"non conteggi quanto indicato alla voce 'Rivalutazione' nel prospetto informativo per l'estinzione anticipata del mutuo"* e restituisca la somma di € 9.584,95, oltre agli interessi legali dal 22.07.2009 al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l'incompetenza temporale dell'ABF, evidenziando che la contestazione non riguarda operazioni o comportamenti successivi al 01/01/2009, ma un fatto genetico del contratto, posto che il cliente non ha dato luogo all'estinzione del prestito e quindi non è stata applicata la clausola controversa. Nel merito, riassumendo i fatti oggetto di controversia, precisa che il cliente, in data 08/10/2007, sottoscriveva un contratto di mutuo indicizzato in franchi svizzeri per l'importo di € 284.000,00 e per una durata originaria di anni venticinque. Su richiesta dello stesso, in data 20/03/2017 gli trasmetteva il conteggio relativo all'eventuale estinzione anticipata del mutuo. Successivamente, con reclamo del 24/05/2017, il cliente contestava l'asserita opacità del contratto con riguardo all'esposizione delle clausole contrattuali determinative della rivalutazione dovuta in caso di estinzione. Nel riscontro al reclamo, forniva gli opportuni chiarimenti a conferma della correttezza del conteggio relativo all'importo da rimborsare per l'estinzione anticipata del mutuo. Precisa che il cliente *"non apprendeva affatto dal suddetto conteggio la natura di mutuo indicizzato a*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

valuta estera del proprio contratto ma, a parte le illustrazioni che hanno preceduto la stipula e le clausole contrattuali stesse (...), riceveva la comunicazione riepilogativa delle principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con note del 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015". Illustrato il meccanismo di funzionamento del contratto, afferma, altresì, che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato il cliente: esso, infatti, aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale; il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato; nell'esecuzione del contratto, aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell'1/03/2013. Sostiene, inoltre, che non vi era alcun significativo squilibrio tra le prestazioni tale da determinare la vessatorietà della clausola, poiché l'andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in un vantaggio per il cliente; ribadisce, in ogni caso, che non ne può essere accertata l'assunta vessatorietà, in quanto la stipula del contratto è avvenuta in data antecedente la competenza dell'Arbitro. Rileva che la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4135/2015 richiama la decisione della CGCE in maniera non pertinente, in quanto inerente una fattispecie diversa da quella in esame. Con specifico riguardo all'anticipo di capitale avvenuto nel luglio 2009, precisa di aver dato corso alla puntuale esecuzione della clausola di indicizzazione, maturando il diritto all'importo di € 9.584,95. Ciò premesso, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che venga rigettato in quanto infondato.

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l'importo da rimborsare in caso di estinzione anticipata di un mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, calcolato dall'intermediario in applicazione dell'art. 7 delle condizioni negoziali, disposizione del cui concreto meccanismo operativo il cliente lamenta di essere venuto a conoscenza solo al momento della richiesta del conteggio estintivo. Il ricorrente, chiede, in sostanza, che sia accertata l'inefficacia della suddetta clausola; che venga operato un conteggio differente per l'estinzione anticipata del mutuo; che gli siano restituite le somme già corrisposte in sede di rimborso parziale. Preliminarmente occorre affrontare l'eccezione di incompetenza temporale sollevata dalla parte resistente. Esaminati gli atti del procedimento, il Collegio ritiene che l'eccezione sia parzialmente fondata con riferimento alla domanda diretta ad ottenere l'inefficacia della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto, trattandosi dell'accertamento di un difetto genetico del contratto, stipulato nel 2007 e, quindi, in un'epoca anteriore a quella per la quale sussiste la competenza temporale di questo Arbitro. Diversa soluzione si impone invece con riguardo alla richiesta di ottenere un conteggio estintivo differente da quello trasmesso dalla banca in data 20/03/2017 ovvero il ricalcolo del capitale residuo da restituirsi, per l'estinzione anticipata del mutuo, secondo un criterio diverso da quello previsto dal suddetto art. 7, nonché relativamente alla richiesta di retrocessione di quanto già pagato nel luglio 2009, provvedendo ad un rimborso parziale del mutuo. Trattandosi di operazioni e comportamenti sorti successivamente al 2009, va affermata la competenza temporale di questo Arbitro.

Nel merito, la richiesta di un conteggio estintivo sulla base di un diverso sistema di calcolo appare meritevole di accoglimento, risultando fondate le doglianze del ricorrente in ordine alla inadeguata informazione circa i criteri adottati nel calcolare il costo della anticipata estinzione del finanziamento, come disposti dall'art. 7 del contratto (le "note di trasparenza" del 1° marzo 2013 e del 26 marzo 2015 - contenenti il riepilogo delle caratteristiche del mutuo e l'indicazione delle operazioni aritmetiche da eseguire al fine di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra e viceversa -, sono state invero inviate solo in corso di ammortamento). Con riguardo alla suddetta clausola, il Collegio di Coordinamento ha infatti più volte rilevato (cfr., decisioni n. 4135/2015, n. 5855/2015, n. 5866/2015), l'assenza di indicazioni in ordine alle operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare la duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa); la mancanza di chiarezza e comprensibilità in ordine al rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in Euro ma riferite ai tassi legati al Franco Svizzero (cfr. altresì Corte di Giustizia, 20 settembre 2017, n. 51, causa C-51/17; 30 aprile 2014, n. 26, causa C-26/13); l'ambiguità, su un piano grammaticale, nella parte in cui fa riferimento al "*capitale restituito*" e non già al "*capitale residuo*", riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erronee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l'ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015).

Pertanto, in conformità all'orientamento del Collegio di Coordinamento e seguito da questo Arbitro, si accerta che il ricorrente ha diritto a vedersi ricalcolare dall'intermediario resistente il capitale residuo che dovrà restituire in caso di estinzione anticipata del mutuo, in misura pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero) senza far luogo ad alcun meccanismo di doppia conversione valutaria. Sulla base di tale ricalcolo, dovrà essere altresì determinato l'importo dovuto quale rimborso parziale del mutuo avvenuto nel luglio 2009, con restituzione della somma pagata in eccedenza dal cliente, oltre agli interessi legali, dalla data del pagamento al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA